

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FINESTRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1981

Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, e successive modificazioni, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, modificata dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1080, è stato riconosciuto ai militari delle categorie in congedo delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-45 e delle guerre precedenti, ricollocati in congedo, non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 550 del 1961, il diritto a conseguire la pensione con 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo, anche se prestato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

In pratica, ben pochi sono stati coloro che hanno potuto usufruire di tale beneficio anche perchè l'Amministrazione della difesa, confortata dalle decisioni della Corte dei conti, ha ritenuto di dover valutare, ai fini del riconoscimento del diritto a pen-

sione, soltanto il servizio effettivo prestato esclusivamente come militare, escludendo dal computo ogni altro servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge si prefigge di consentire ad un maggior numero di militari delle categorie in congedo delle Forze armate, ex combattenti della guerra 1940-45 e dei precedenti conflitti, che hanno prestato un lungo periodo di servizio in condizioni di rischio e di disagio, di ottenere il trattamento di quiescenza con un'anzianità di quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

È importante tener conto che molti militari ex combattenti, esclusi dal beneficio concesso dall'articolo 4 della citata legge n. 550 del 1961, per carenza dell'occorrente anzianità di servizio, non hanno potuto, per motivi diversi, utilizzare il periodo di ser-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio militare ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico a carico dei fondi di pensione gestiti dall'INPS.

Tra i tanti esclusi dal beneficio figurano ufficiali, sottufficiali e militari decorati al

valor militare che hanno prestato circa tredici anni di effettivo servizio militare.

Si ha fiducia che il presente disegno di legge venga approvato con procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, è sostituito dal seguente:

« A coloro che siano stati collocati o ricollocati in congedo non oltre la data del 31 gennaio 1961, e cheentino almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, valutabile ai fini pensionistici a norma delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

Art. 2.

La pensione diretta o di reversibilità come sopra concessa è liquidata, a domanda degli interessati o degli aventi diritto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.